



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

V.G. 210/11
Cron 1261/11

composto dai Magistrati

Dott. Bartolomeo Quatraro

Presidente

Dott. Fabrizio Filice

Giudice rel/est

Dott. Guendalina Pascale

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 710 c.p.c. iscritte al n. 210-2011;

Sciogliendo la riserva assunta dal GR all'udienza del 30.6.2011;

letti gli atti di causa;

preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti alla predetta udienza del 30.6.2011;

Premesso che con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato il 14.2.2011 la ricorrente B. M. chiede, a parziale modifica delle vigenti condizioni di separazione consensuale di cui al verbale 23.9.2008 omologato da questo Tribunale il 2.10.2008, che venga posto a carico del resistente, M. F., l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandole la somma mensile di euro 1.000,00, e allega: a) che in base alle precitate condizioni di separazione, esso resistente si è obbligato a contribuire al suo mantenimento con il versamento della somma mensile di euro 500,00 sino al luglio 2011, sui presupposti che entro tale data le parti avrebbero rivisto le condizioni e che nel frattempo essa ricorrente si sarebbe attivata per reperire

autonoma attività lavorativa; b) che nelle medesime condizioni di separazione è stato altresì previsto che il resistente versasse alla ricorrente un'indennità di occupazione per l'uso dell'immobile ex coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sino a quando non avesse eventualmente rilevato anche la quota di proprietà della moglie; c) che, nel frattempo, il resistente ha in effetti rilevato la quota di proprietà dell'immobile della coniuge, sicchè ella ha percepito il relativo prezzo ma è rimasta priva dell'indennità mensile; d) che, nonostante numerosi tentativi di reperire attività lavorativa, non è riuscita a procurarsi alcuna occupazione;

che, regolarmente costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 25.6.2011, il resistente M. [REDACTED] F. [REDACTED] chiede il rigetto del ricorso allegando: a) che la previsione inserita nelle precipite condizioni di separazione consensuale (versamento di assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie) deve intendersi come riferita a un'erogazione una tantum di una somma rateizzata per tre anni da parte del marito, sicché con la percezione di tale somma la ricorrente avrebbe rinunciato a ottenere ulteriori somme per il proprio sostentamento; b) che la ricorrente non avrebbe sfruttato appieno la propria capacità lavorativa nel ricercare, con il dovuto impegno, un nuovo posto di lavoro; c) che la ricorrente convive, da dopo la separazione, con un compagno che svolge attività lavorativa e può in ogni caso provvedere al mantenimento della coppia; d) che al contrario esso resistente dopo la separazione ha avuto dalla nuova compagna due figlie gemelle, nate il 12.10.2009, e non può dunque più provvedere al mantenimento della moglie;

che entrambe la parti hanno versato in atti documentazione attestante le loro rispettive situazioni reddituali: parte ricorrente: nota di iscrizione al centro per l'Impiego (doc. 3) e alcuni *curricula vitae* che essa dichiara di aver circolarizzato senza esito (prodotti all'udienza del 30.6.2011); parte resistente: dichiarazione dei redditi Persone Fisiche aggiornate al 2010 (doc. 8,9,10);

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a smaller loop inside, and a long horizontal stroke extending to the right.

che, inoltre, la resistente ha contestato, alla predetta udienza del 30.6.2011, la veridicità della dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2010 versata in atti dal resistente, osservando come non vi sia corrispondenza tra l'elevato volume d'affari, indicato in euro 400.000,00 circa, e il reddito imponibile, dichiarato per euro 4.500,00 circa;

OSSERVA

Anzi tutto mette conto sgombrare il campo dalla tesi del resistente secondo cui la citata clausola contenuta nelle condizioni di separazione personale di cui al verbale 23.9.2008, omologato da questo Tribunale il 2.10.2008, sarebbe da

interpretarsi quale erogazione una tantum di una somma rateizzata per tre anni da parte del marito, sicché con la percezione di tale somma la ricorrente avrebbe rinunciato a ottenere ulteriori somme per il proprio sostentamento;

La tesi difensiva, infatti, si infrange in limine al tenore testuale della previsione: che involge un chiaro riferimento, anche normativo (viene espressamente richiamato l'art. 156 c.c.), all'assegno di separazione nella consueta forma dell'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento;

La limitazione dell'assegno a una durata triennale (agosto 2008 - luglio 2011) va letta in correlazione con l'impegno dei coniugi a "rivedere le condizioni" alla scadenza dell'obbligazione, nonché con l'impegno della ricorrente ad attivarsi per raggiungere, nelle more del triennio, l'autosufficienza economica: impegni, del pari, espressamente contenuti nel testo delle condizioni medesime e chiaramente sintomatici della volontà di qualificare detto assegno come assegno di contributo al mantenimento della ricorrente sino al momento in cui la stessa non avesse raggiunto l'autosufficienza economica;

E poi, la tesi non è decisiva perché, quand'anche accolta, non sarebbe comunque preclusiva di una rideterminazione delle condizioni di separazione consensuale in presenza dei presupposti modificativi postulati dall'art. 710

c.p.c.



Sicché occorre, nella sostanza, avere riguardo alle attuali situazioni economico reddituali delle parti rispetto al periodo della separazione;

Ora, parte ricorrente non allega sopravvenienze migliorative in capo al coniuge, bensì sopravvenienze peggiorative della propria situazione: in particolar modo la circostanza che, nonostante numerosi tentativi, non avrebbe reperito alcuna attività lavorativa, e la circostanza che, a seguito della cessione della sua quota di proprietà dell'immobile ex coniugale al coniuge, ha perso l'indennità di occupazione in precedenza percepita;


Parte resistente non contesta l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente ma ne afferma il carattere "volontario" o, quantomeno, "colposo" per non essersi la ricorrente adoperata a sufficienza per il reperimento di attività lavorativa e, in più, deduce che la ricorrente, successivamente alla separazione, avrebbe instaurato una convivenza *more uxorio* con un compagno che potrebbe provvedere al suo mantenimento.

Inoltre il resistente rappresenta, quale *novum* a proprio carico, la nascita di due figlie dall'attuale compagna, avvenuta il 12.10.2009.

Ora, l'attuale assetto delle condizioni economiche delle parti depone per un temperamento delle rispettive esigenze nel modo seguente:

Da un lato non può ignorarsi che la ricorrente non fruisce in effetti, allo stato, di una condizione di autosufficienza economica, sicché la revisione delle condizioni vigenti – già prevista, come visto, nelle condizioni di separazione e oggi puntualmente verificatasi – deve necessariamente tradursi nella previsione di un contributo al suo mantenimento da parte del coniuge economicamente più forte anche successivamente alla scadenza, originariamente pattuita, del luglio 2011;

Non risultano decisive, in senso contrario, le allegazioni del resistente in ordine alla pretesa convivenza della ricorrente con un compagno e in ordine all'asserito scarso impegno della stessa nel reperire attività lavorativa;



4

Infatti, quanto alla convivenza con altro compagno, si tratta di circostanza in sé neutra, dovendosi invece dimostrare il concreto apporto che la terza persona dia alle esigenze di sostentamento dell'avente diritto: ma, sul punto, parte resistente non svolge alcuna specifica allegazione; quanto agli sforzi profusi dalla ricorrente per reperire altra attività lavorativa, parte resistente, del pari, non allega alcuna specifica circostanza (ad esempio: il rifiuto di una proposta lavorativa vantaggiosa) a suffragio del proprio asserto;

Va dunque attestata in capo al resistente la permanenza dell'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente.

Dall'altro lato, però, quanto alla misura di tale obbligo, devono essere accolte le ragioni del resistente, il quale deduce che, a seguito della nascita di due figlie dall'attuale compagna, egli non è più in grado di contribuire al mantenimento della moglie in misura pari a quella prevista in sede di separazione;

E' infatti opinione largamente accolta in dottrina e condivisa dall'insegnamento della giurisprudenza che, nel valutare la capacità patrimoniale del coniuge/genitore onerato, si debba tenere conto anche degli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio o da una successiva unione (cfr. in tal senso *Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2005, n. 10197*) e che allorquando il coniuge separato/divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di separazione/divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui questo temperamento non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia (in tal senso cfr. *Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2006, n. 21919*);

Insegnamento, questo, che ha ancora di recente trovato il conforto dell'insegnamento di legittimità, secondo il quale: l'assegno di mantenimento




del figlio legittimo deve essere ridotto nel caso in cui incida a tal punto, sul reddito del padre, da non permettergli di mantenere i figli naturali, nati da una successiva convivenza. Ciò è, infatti, quanto ha affermato la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, con la sentenza 11 aprile 2011, n. 8227 la quale non ha lesinato di osservare, *in parte qua*, che l'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell'art. 147 c.c. (obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio), con conseguente applicazione dell'art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti a adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli. Con l'art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo del mantenimento.

Onde, la misura del mantenimento da porre a carico del resistente e a vantaggio della ricorrente va determinata nell'ordine della metà di quella prevista in sede di separazione e, dunque, in euro 250,00 mensili;

Né in senso contrario valgono le generiche contestazioni mosse da parte ricorrente in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei redditi prodotte *ex adverso*: contestazioni che si riducono alla pretesa distonia tra volume d'affari e reddito imponibile;

Distonia che, però, non è suffragata da alcuna precipua allegazione: in quanto il reddito imponibile (cioè al netto delle detrazioni consentite) risulta dal volume d'affari decurtato dei costi della produzione, secondo il noto principio della «partita doppia» che regge la dinamica della finanza aziendale; sicché una contestazione realmente efficace sul punto avrebbe dovuto investire, ad esempio, precipue poste indicate quali componenti negativi (costi dell'acquisto dei materie prime e della produzione) come non veritiere in sé; e allegando, al



6

riguardo, precipue circostanze a suffragio dell'adombramento di non attendibilità;

In assenza, invece, di elementi realmente pregnanti, la contestazione in esame risolve in mera *petitio principii* e la riflessa richiesta di disporre accertamenti tributari ne rimane investita di un'insuperabile cifra esplorativa; dal che non può essere accolta.

In conclusione: ritiene il Collegio che sia congruo prevedere che, dal mese di luglio 2011, il resistente contribuisca al mantenimento della ricorrente versandole la somma mensile di euro 250,00;

Spese compensate alla luce della parziale soccombenza reciproca;

P.Q.M.

A modifica delle vigenti condizioni di separazione,

Dispone che con decorrenza dal mese di luglio 2011 il signor M. ~~_____~~

F. ~~_____~~ contribuisca al mantenimento della sig. B. ~~_____~~ M. ~~_____~~

versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00,


rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;

Spese compensate.


Novara il 4/7/2011

L'ESTENSORE

Dott. Fabrizio Filice



IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 4. 7. 2011

IL CANCELLIERE

Dott. ssa Fortunata Vitale